

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER L'ATTUAZIONE "DEI BANDI DI DOMANDA PUBBLICA INTELLIGENTE"
ATTO DI ADESIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE
COMUNE DI**

tra

il *Soggetto ospitante*, codice fiscale _____ con sede in _____ via/piazza _____, per il quale interviene dott. _____ o in ragione delle cariche ed agli effetti del presente atto detto (*Soggetto ospitante*)

e

l'Agenzia per l'Italia Digitale, con sede in Roma, via Liszt 21, codice fiscale 97735020584, per la quale interviene il Direttore Generale, per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero Università e Ricerca, del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio (*Stazione appaltante*).

Premesse

VISTI

- gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e ss.mm.ii. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia Digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);
- il decreto con il quale è nominato il Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia digitale
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, il disposto di cui all'art 15 della citata legge, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. (Codice dell'amministrazione digitale) e in particolare, il disposto di cui all'art. 14 bis del citato decreto, che individua l'Agenzia per l'Italia

Digitale quale soggetto “preposto alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, e con l’Agenda digitale europea” e in particolare quanto alla lettera d) del comma 2 in merito alla “predisposizione, realizzazione e gestione di interventi e progetti di innovazione, anche realizzando e gestendo direttamente o avvalendosi di soggetti terzi, specifici progetti in tema di innovazione ad essa assegnati nonché’ svolgendo attività di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a carattere intersettoriale;-

- il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali;

- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale è soggetto attuatore del programma Smarter Italy, di cui all’accordo di collaborazione per l’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente siglato dall’Agenzia per l’Italia Digitale e il Ministero dello Sviluppo Economico a seguito di Determinazione di AgID n. 179 del 3 luglio 2019, cui hanno successivamente aderito il Ministero dell’Università e Ricerca e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sono quindi entrati a far parte del progetto, come da accordo sottoscritto, a seguito della Determinazione AgID n. 337 del 04 agosto 2020, tra l’Agenzia per l’Italia Digitale, il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Università e della Ricerca e a seguito della Determinazione AgID n. 421 del 24 settembre 2020, tra l’Agenzia per l’Italia Digitale, Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTI

- il decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 2019, n. 67 che avvia un programma per l’attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente e individua la possibilità di avvalersi dell’Agenzia per l’Italia Digitale per l’attuazione e la gestione del programma;
- l’Accordo Smarter Italy sottoscritto da MISE e AGID in data 3 luglio 2019 e i successivi atti di adesione da parte del Ministero dell’Università e Ricerca e del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- il Piano Esecutivo per l’attuazione dell’Accordo cosiddetto Smarter Italy, redatto ai sensi dell’art. 4 del suddetto Accordo, sottoscritto in data 21 febbraio 2020, approvato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, dal Ministero della Università e Ricerca, dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio, dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché l’aggiornamento allo stesso, versione 2.0, registrato alla Corte dei Conti n. 2015 del 23 giugno 2021 e sottoscritto dalle Parti in data 8 settembre 2021;

- gli artt. 7 ed 8 dell'Accordo che disciplinano il trasferimento all'Agenzia per l'Italia Digitale delle risorse finanziarie di cui all'art. 1 del citato decreto MISE del 31 gennaio 2019;

CONSIDERATO che l'Accordo "Smarter Italy" definisce il ruolo di "Soggetto ospitante", che agisce come *Contesto operativo* per la sperimentazione delle soluzioni elaborate in risposta ai bandi di domanda pubblica intelligente;

CONSIDERATO che il Piano Esecutivo "Smarter Italy" individua 23 Soggetti ospitanti e definisce i criteri per la individuazione di ulteriori soggetti ospitanti;

VISTA la determina direttoriale MUR e MISE 3304 del 24 ottobre 2014, con la quale i due Ministeri approvano le manifestazioni di interesse sottomesse dai soggetti beneficiari della linea di azione "Pre Commercial Public Procurement" del programma Operativo Complementare "Ricerca e Innovazione" 2014-2020.

RICORDATO che, nell'ambito del programma Smarter Italy sono stati pubblicati i seguenti bandi di domanda pubblica intelligente:

- "Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni predittivo/adattative per la Smart Mobilty CIG 922495842A
- "Soluzioni innovative per la mobilità urbana sostenibile delle merci" CIG 9399675930

CONSIDERATO che il Soggetto ospitante firmatario del presente accordo è individuato nel Piano Esecutivo del Programma Smarter Italy, versione 2.0

CONSIDERATO che il presente Accordo è conforme allo schema di cui al Deliverable D.5 "Atti di impegno con i soggetti ospitanti" previsto dal Piano Esecutivo del programma Smarter Italy;

RITENUTO CHE il Soggetto Ospitante, per la gestione del Contesto Operativo, non debba essere posto nella necessità di dover sostenere costi addizionali rispetto a quelli di funzionamento;

TENUTO CONTO che l'articolo 4 comma 7 dell'accordo "Smarter Italy" prevede, tra le voci di costo eleggibili al rimborso, il ristoro delle spese vive sostenute dalle amministrazioni, soggetti ospitanti le sperimentazioni Smarter Italy e che il Piano Esecutivo individua la voce di spesa complessiva a ciò destinata;

sezione dedicata agli atti propedeutici adottati dal Soggetto Ospitante

TENUTO CONTO dell'atto di candidatura sottoscritto dal Soggetto Ospitante o in data _____ al ruolo di soggetto ospitante al programma Smarter Italy per l'attuazione "dei bandi di domanda intelligente";

VISTO il verbale/ delibera del Consiglio comunale / Segretariato / Direttore Generale del (o eventuale altro atto che delibera la partecipazione del Soggetto Ospitante al programma Smarter Italy) _____

CONSIDERATO l'interesse comune a collaborare per finalizzare l'attuazione di bandi di "domanda pubblica intelligente";

tutto ciò premesso e considerato le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Premesse, allegati e definizioni)

1. Le premesse, così come gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:

a) *Promotori del programma Smarter Italy*

- *MISE*: Ministero per lo sviluppo economico
- *MUR*: Ministero Università e Ricerca
- *DTD*: Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- *AGID*: Agenzia per l'Italia Digitale

b) *"Parti"*: il Soggetto ospitante e l'Agenzia, che agisce per conto dei Promotori del programma

c) *"Accordo"*: il presente Accordo di collaborazione

d) *"Piattaforma per gli appalti di innovazione"*: piattaforma individuata alla sezione 10.1 del Piano Triennale per favorire l'emersione dei fabbisogni di innovazione, coinvolgere il mercato secondo modelli di open innovation, promuovere gli appalti di innovazione e pre-commerciali

e) *"Decreto"*: il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 31 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 marzo 2019, n. 67 per l'attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente.

f) *"Accordo Smarter Italy"*: l'Accordo di collaborazione per l'attuazione dei bandi di domanda pubblica intelligente sottoscritto in data 03 luglio 2019 tra il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Agenzia per l'Italia Digitale;

g) *"Programma Smarter Italy"*: il programma delle attività disciplinate dall'Accordo, dagli Atti di adesione e dettagliatamente definite nel Piano esecutivo di cui all'articolo 4 dell'Accordo Smarter Italy

h) *"Struttura di progetto Smarter Italy"*: l'unità organizzativa temporanea istituita ai sensi del comma 1, art. 4 dell'Accordo Smarter Italy

i) *"Fabbisogno Smart"*: un fabbisogno pubblico di innovazione selezionato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2 del *Decreto*, che indirizza un miglioramento della qualità della vita dei cittadini e/o il contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale e/o genera un rilevante impatto sull'efficienza del funzionamento della Pubblica amministrazione attraverso lo sviluppo di nuove soluzioni eccedenti lo stato dell'arte o l'adattamento di soluzioni tecnologiche e/o organizzative già disponibili sul mercato

j) *"Bando di domanda pubblica intelligente"*: bando d'appalto individuato all'articolo 2 del *Decreto*, finalizzato al soddisfacimento di un *fabbisogno smart* ed emanato in conformità al modello e alla relativa disciplina, degli appalti di innovazione e/o pre-commerciali

- k) *“Appalto di innovazione”*: appalto finalizzato all’acquisto di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti, tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell'organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;
- l) *“Soluzione innovativa”*: insieme coordinato di beni, servizi, conoscenze, abilità e competenze che eccede lo stato dell’arte o ha previsto l’adattamento di soluzioni tecnologiche e/o organizzative già disponibili sul mercato ed è finalizzato a soddisfare un fabbisogno smart.
- m) *“Soggetto ospitante”*: soggetto pubblico che mette a disposizione un contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni sviluppate in risposta ai bandi di domanda pubblica intelligente
- n) *“Laboratorio distribuito di innovazione”*: insieme dei Soggetti ospitanti del programma Smarter Italy
- o) *“Contesto operativo”*: insieme delle risorse del territorio, logistiche, delle infrastrutture tecniche, delle persone, ivi inclusi cittadini e personale impegnato in attività produttive (imprese), nonché delle regolamentazioni nell’ambito del quale si realizza la sperimentazione di una soluzione innovativa. La sperimentazione coinvolge i destinatari e gli utenti finali già in una fase preliminare alla industrializzazione e commercializzazione della *Soluzione innovativa*.
- p) *“Fornitore”*: l’operatore economico che si è aggiudicato un appalto di innovazione Smarter Italy. Di conseguenza, è il soggetto che, coordinato con il Soggetto ospitante, realizza l’attività sperimentale.
- q) *“Direttore dell’Esecuzione”* o *“Direttore dell’esecuzione del contratto”* (DEC): si intende il direttore della esecuzione di un appalto di innovazione del programma Smarter Italy. Il direttore della esecuzione è nominato dalla stazione appaltante.
- r) *“Area tematica”*: area tematica di ricerca, area tecnologica che individua un obiettivo di miglioramento della qualità della vita o del contesto imprenditoriale delle imprese nel territorio nazionale, nonché obiettivi di efficienza della pubblica amministrazione.

Art. 2 (Oggetto)

1. Con la sottoscrizione del presente *Accordo*, le *Parti* instaurano un rapporto di collaborazione finalizzato a favorire lo sviluppo sperimentale delle Soluzioni innovative realizzate nell’ambito del programma Smarter Italy.
2. Il presente *Accordo* disciplina i rapporti tra le *Parti* per realizzare le attività di sviluppo sperimentale di una o più soluzioni innovative presso il *Contesto Operativo* reso disponibile dal Soggetto ospitante.
3. Il presente *Accordo* disciplina, inoltre, la modalità di preventivazione, ammissibilità e ristoro dei costi sostenuti dal *Soggetto Ospitante*.

Art. 3

(Ruoli e compiti delle Parti)

1. L'Agenzia svolge il ruolo di "centrale di committenza" per i *Bandi di domanda pubblica intelligente*.
2. L'Agenzia, nel suo ruolo di soggetto attuatore del programma Smarter Italy, agisce in raccordo con la Struttura di progetto del programma.
3. Le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento d'appalto (RUP) sono svolte da personale dell'Agenzia o sono comunque realizzate nella responsabilità dei soggetti *Promotori del programma Smarter Italy*.
4. Il *Soggetto ospitante* propone fabbisogni e mette a disposizione i contesti operativi per la sperimentazione delle Soluzioni innovative realizzate attraverso gli appalti di domanda pubblica intelligente.
5. Il *Soggetto Ospitante* partecipa alle attività di coordinamento e contribuisce alle attività di monitoraggio, comunicazione e promozione del programma Smarter Italy.
6. I ruoli e i compiti delle *Parti*, nonché degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del presente Accordo sono specificati in dettaglio nella "matrice di responsabilità" di cui all'Allegato D.

Art. 4

(Organizzazione delle attività)

1. Ciascuna delle Parti individua un referente con compiti di coordinamento delle attività previste dal presente Accordo.
2. Il referente del *Soggetto Ospitante* può esser convocato e partecipare alle riunioni della Struttura di progetto "Smarter Italy" in qualità di uditor.
3. Ciascuna delle Parti può sostituire il proprio referente dell'Accordo individuato nell'art. 4 *bis*, dandone tempestiva comunicazione formale tramite posta elettronica certificata o futuro mezzo equivalente all'altra Parte.
4. La piattaforma per gli appalti di innovazione "appaltinnovativi.gov.it" mette a disposizione i servizi digitali a supporto della realizzazione delle attività del presente accordo. Le Parti utilizzano i servizi della piattaforma per una più efficace realizzazione delle attività.

Art. 4 bis (Referenti)

1. Sono individuati come referenti del presente Accordo:
 - a. Per l'Agenzia: _____
 - b. Per il Soggetto ospitante: _____
2. I referenti curano i rapporti tra le Parti e la comunicazione con le strutture organizzative interne a ciascuna delle Parti, monitorano l'andamento delle attività, segnalano criticità, coordinano l'attuazione delle misure concordate dalle Parti per mitigare le criticità

Art. 5 (Partecipazione del Soggetto Ospitante alla predisposizione dei bandi di domanda pubblica intelligente)

1. Le Aree tematiche affrontate dal programma Smarter Italy sono individuate nel Piano esecutivo. L'Agenzia comunica al Soggetto Ospitante eventuali nuove aree tematiche individuate con le modalità di cui alla sezione 4.2 del Piano Esecutivo.
2. Durante la fase di emersione e valutazione dei fabbisogni, ed in relazione a ciascuna area tematica, l'Agenzia invita il Soggetto ospitante ad esprimere l'eventuale interesse all'area tematica e a candidare un Contesto operativo. Nel caso, il *Soggetto ospitante* comunica all'Agenzia i fabbisogni specifici e le caratteristiche dei Contesti Operativi candidati. Le informazioni necessarie per descrivere i fabbisogni specifici sono individuate in Allegato B.
3. In relazione a ciascuna area tematica, la Struttura di progetto, in coerenza con gli indirizzi strategici comunitari e nazionali, tenendo conto dei *Contesti operativi* resi disponibili dai *Soggetti ospitanti*, applicando i criteri di valutazione di cui alla sezione 4.3.1. del Piano Esecutivo, individua i *fabbisogni smart* oggetto dei bandi di domanda pubblica intelligente.
4. L'Agenzia può invitare il Soggetto ospitante a candidare i *Contesti operativi* relativi a *fabbisogni smart* individuati, ai sensi del comma 3, precedentemente alla sottoscrizione dell'Accordo.
5. Durante la fase di consultazione di mercato, il *Soggetto Ospitante*, su richiesta dell'Agenzia, fornisce dati, documenti e informazioni utili a descrivere al mercato i *fabbisogni smart* individuati al comma precedente, nonché i *Contesti operativi* resi disponibili dai Soggetti ospitanti candidati.
6. L'Agenzia, ad esito della consultazione di mercato, elabora la *Strategia di gara* di cui alla sezione 4.7 del Piano esecutivo. La strategia di gara comprende, tra l'altro, i criteri per la selezione dell'insieme di *Soggetti ospitanti* che meglio rappresenta la domanda pubblica relativa al *fabbisogno smart*.
7. Durante la fase di preparazione della documentazione di gara, il *Soggetto ospitante*, su richiesta dell'Agenzia, mette a disposizione e si impegna a fornire dati, documenti e informazioni necessari alla predisposizione del capitolato tecnico e alla definizione dei requisiti del Contesto operativo.
8. Prima alla pubblicazione del bando di domanda pubblica intelligente, l'Agenzia:
 - a. Comunica l'elenco dei *Soggetti Ospitanti* selezionati sulla base dei criteri di cui al precedente comma 6. I *Soggetti ospitanti* selezionati sono invitati a partecipare all'esecuzione dell'appalto con le modalità disciplinate all'articolo 6 del presente Accordo;
 - b. comunica il valore massimo delle risorse finanziarie rese disponibili per il rimborso dei *Soggetti Ospitanti* selezionati. Tali risorse sono gestite con le modalità di cui all'articolo 7 del presente Accordo.

9. Nella preparazione della documentazione di gara, l'*Agenzia* si impegna a disciplinare i diritti sulle soluzioni innovative oggetto dell'appalto in modo da:
 - a. favorire, anche successivamente al termine della sperimentazione, l'utilizzo della soluzione presso i Soggetti ospitanti;
 - b. favorire l'eventuale acquisto della soluzione nelle quantità e nei modi necessari a soddisfare completamente l'esigenza di ciascun Soggetto Ospitante.
10. Durante la fase di selezione dei Fornitori, il Soggetto Ospitante selezionato consente e favorisce sopralluoghi agli operatori economici che ne facciano richiesta, nelle modalità concordate con l'*Agenzia*.

Art. 6

(Partecipazione del Soggetto Ospitante alla fase di esecuzione)

1. Successivamente alla aggiudicazione di ciascun appalto di domanda pubblica, l'*Agenzia* comunica ai Soggetti Ospitanti il *Piano di sperimentazione*.
2. Il *Piano di sperimentazione* individua:
 - a) Il cronoprogramma di massima per la esecuzione contrattuale, comprensiva della eventuale scomposizione in più fasi, con indicazione degli obiettivi di ciascuna fase;
 - b) I requisiti del *Contesto operativo*, per supportare la conduzione delle attività sperimentale
 - c) Le modalità e gli obiettivi di interazione tra il *Soggetto Ospitante*, altri soggetti del territorio e i *Fornitori*;
 - d) Gli obiettivi della partecipazione dei *Soggetti Ospitanti* al coordinamento, monitoraggio, comunicazione e promozione del programma Smarter Italy;
 - e) Gli obiettivi del monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività presso il Soggetto Ospitante
 - f) Il valore massimo degli oneri aggiuntivi ammessi a rimborso di ciascun Soggetto Ospitante.
3. Il *Soggetto Ospitante* si impegna a creare le migliori condizioni possibili per l'attuazione del *Piano di sperimentazione* presso il proprio *Contesto operativo*. Ciò potrà comprendere:
 - a. l'organizzazione del territorio e la messa a disposizione di infrastrutture e logistica;
 - b. la disponibilità ad integrazioni e interazioni con il proprio sistema informativo;
 - c. la disponibilità delle strutture organizzative del Soggetto Ospitante coinvolte nella sperimentazione;
 - d. il coinvolgimento di altri soggetti pubblici che operano sul territorio (ad esempio, le aziende municipalizzate);
 - e. il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni, delle imprese del territorio, anche attraverso attività di comunicazione dirette ai terzi coinvolti nella sperimentazione;
 - f. la concessione di autorizzazioni, nell'ambito delle competenze del Soggetto ospitante.
4. Il *Soggetto Ospitante* predispone il *Piano delle attività* che si impegna a realizzare per l'attuazione del *Piano di sperimentazione*. Il Piano delle attività individua le attività necessarie

per la predisposizione del Contesto operativo, per supportare la conduzione delle attività sperimentale in detto Contesto operativo, per la gestione delle interazioni tra il Soggetto Ospitante e i Fornitori.

5. Agid, su richiesta del *Soggetto Ospitante*, supporta la predisposizione del Piano delle attività.
6. La conduzione della sperimentazione è nella responsabilità dei Fornitori

Art. 7

(Oneri economici, spese ammissibili e rendicontazione)

1. Il Soggetto Ospitante presenta all'Agencia un Preventivo delle spese per la realizzazione delle attività previste dal Piano di cui all'art. 6 comma 4.
2. Ai sensi dell'articolo 7 (*oneri economici e rendicontazione*) dell'Accordo Smarter Italy sono eleggibili a rimborso le spese che soddisfano i seguenti criteri:
 - a) sono aggiuntive rispetto agli ordinari costi di funzionamento del Soggetto Ospitante
 - b) sono direttamente connesse e necessarie per l'attuazione del *Piano di sperimentazione*
 - c) sono realizzate in modo conformi al Regolamento sulla rendicontazione e ammissibilità delle spese previsto dal Piano Esecutivo di Smarter Italy.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione del Preventivo di cui al comma 1, l'Agencia verifica la coerenza di ciascuna spesa rispetto ai criteri di cui al precedente comma 2.
4. L'Agencia versa al soggetto ospitante una quota pari al 30% del contributo di cui al comma 2 del presente articolo entro 30 giorni dall'approvazione del "*Preventivo delle spese*" di cui al precedente comma 1.
5. Al termine della fase di esecuzione il Soggetto ospitante presenta una relazione delle attività svolte, accompagnata da rendicontazioni delle spese effettuate a consuntivo e della richiesta di erogazione della quota restante di contributo a rimborso delle spese effettuate e non ancora rimborsate.
6. Successivamente al dodicesimo mese dall'avvio della fase di esecuzione e prima del termine della stessa, il Soggetto Ospitante ha facoltà di presentare una rendicontazione intermedia, accompagnata dalla richiesta di erogazione della quota di contributo a rimborso delle spese rendicontate.
7. L'Agencia valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati dal soggetto ospitante in relazione alle attività svolte, approvando, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, ciascuna rendicontazione effettuata ai sensi dei precedenti commi 5 o 6.
8. L'Agencia a seguito dell'approvazione della rendicontazione effettua entro i successivi 30 giorni la relativa erogazione del contributo

Art. 8

(Proprietà dei risultati)

1. La proprietà e la titolarità dei diritti di proprietà industriale dei risultati realizzati dal Fornitore durante l'esecuzione di ciascun appalto di domanda pubblica intelligente è disciplinata nei relativi *bandi di domanda pubblica intelligente*.

2. La proprietà dei risultati eventualmente prodotti nel corso dell'interazione tra l'*Agenzia* e il *Soggetto Ospitante*, diversi e distinguibili da quelli prodotti dai Fornitori nella esecuzione degli appalti di domanda pubblica intelligente, appartiene ad entrambe le *Parti* affinché possano utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

3. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle *Parti* e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

4. Le *Parti* si impegnano reciprocamente a dare atto, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti in esito al presente Accordo, sia in caso di redazione e pubblicazione di documenti relativi a detti risultati, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Art. 9 (Durata e recesso)

1. Il presente Accordo ha la medesima durata del programma Smarter Italy, comprensive di eventuali proroghe successive alla sottoscrizione del presente Accordo. Esso può cessare anticipatamente in conseguenza del recesso di una delle *Parti*.
2. Ciascuna delle *Parti*, nel caso intervengano fatti o provvedimenti che modificano la situazione esistente all'atto di sottoscrizione, ha la facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra Parte, con un preavviso di tre mesi, a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata, o tramite forma equipollente.
3. La Parte esercita la facoltà di recesso in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte e al programma Smarter Italy. È fatta salva ogni azione di responsabilità.

Art. 10 (Codice Comportamento)

1. Le parti dichiarano di conoscere e impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con il DPR 16 aprile 2013 n. 62. La violazione degli obblighi derivanti dal codice comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 11 (Pubblicità)

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna delle *Parti* autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni.

Art. 12 (Riservatezza)

1. Ciascuna delle *Parti* si impegna a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte o le Terze parti partecipanti ai

bandi di domanda pubblica intelligente di cui dovesse venire a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

2. Ciascuna delle *Parti* si impegna, altresì, a non eseguire copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

Art. 13
(Informativa trattamento dati)

1. Le *Parti* del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, adeguati e limitati a quanto necessario per le finalità di cui all'art. 2 dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE/679/2016 nonché del decreto legislativo n. 196 del 2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018.

2. Con separato atto saranno definite le rispettive qualifiche e responsabilità laddove dal presente Accordo derivassero attività comuni nel trattamento dei dati personali.

Art. 14
(Foro competente)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente Accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

Per il Soggetto ospitante

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Il Direttore Generale